



# Criminalia

*Annuario di scienze penalistiche*

## *Comitato di direzione*

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio,  
Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie,  
Luciano Eusebi, Alberto Gargani,  
Fausto Giunta, Renzo Orlandi, Michele Papa,  
Ettore Randazzo, Francesca Ruggieri

## *Coordinatore*

Fausto Giunta

## *Comitato di redazione*

Alessandro Corda, Dario Micheletti,  
Daniele Negri, Caterina Paonessa  
Vito Velluzzi

## *Coordinatore*

Dario Micheletti

## *Direttore responsabile*

Alessandra Borghini

**[www.edizioniets.com/criminalia](http://www.edizioniets.com/criminalia)**

Registrazione Tribunale di Pisa 11/07 in data 20 Marzo 2007

# Criminalia

*Annuario di scienze penalistiche*

2014



Edizioni ETS



[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

© Copyright 2015  
EDIZIONI ETS  
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa  
[info@edizioniets.com](mailto:info@edizioniets.com)  
[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

ISBN 978-884674304-6  
ISMN 1972-3857

## INDICE

### **Primo Piano**

- MARTA BERTOLINO  
*Dall'organizzazione all'individuo: crimine economico e personalità,  
una relazione da scoprire* 15
- MICHELE TARUFFO  
*Aspetti del precedente giudiziale* 37
- DIRK VAN ZYL SMIT  
*La pena dell'ergastolo in un mondo globalizzato* 59
- THOMAS WEIGEND  
*Dove va il diritto penale? Problemi e tendenze evolutive nel XXI secolo* 75

### **I grandi temi** *Garanzie e garantismo*

- ALBERTO DI MARTINO  
*Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte* 91
- LUIGI FERRAJOLI  
*Cos'è il garantismo* 129
- FRANCESCO MORELLI  
*Le garanzie processuali nella morsa dell'ambiguità:  
contro la giurisprudenza delle interpretazioni mancate* 143
- GIORGIO PINO  
*L'insostenibile leggerezza della legalità penale* 167

**I grandi temi** *Il discorso di Papa Francesco  
all'Associazione internazionale di diritto penale*

FILIPPO MAGGI  
*Una convergenza (laica) tra sacro e profano* 187

LUCIANO VIOLANTE  
*Populismo e plebeismo nelle politiche criminali* 197

**Tavola rotonda**

*Il processo penale italiano a venticinque anni dalla riforma del codice*  
Nota introduttiva di Renzo Orlandi 211

*Ne discutono:*

ANTONELLA MARANDOLA

DANIELE NEGRI

LUCA PISTORELLI

FRANCESCO SBISÀ

FRANCESCO ZACCHÈ

**Opinioni a confronto**

*I molti volti del disastro*  
Nota introduttiva di Alberto Gargani 251

DAVID BRUNELLI  
*Il disastro populistico* 254

STEFANO CORBETTA  
*Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli  
costituzionali ed esigenze repressive* 275

GAETANO RUTA  
*Problemi attuali intorno al disastro innominato* 293

---

**Il punto su... Problematiche penali della sicurezza sul lavoro**

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC

*La responsabilità colposa per gli infortuni sul lavoro nell'ordinamento penale spagnolo*

307

DARIO MICHELETTI

*La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo*

323

OSCAR MORALES

*Questioni fondamentali riguardo al trattamento degli infortuni sul lavoro nel diritto penale spagnolo*

365

CARLO PIERGALLINI

*Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto "cedevole"*

387

CATY VIDALES RODRÍGUEZ

*I reati contro la sicurezza e l'igiene sul lavoro nella legislazione spagnola*

401

**Il punto su... Segretezza della camera di consiglio e diritto all'informazione**

RENATO BRICCHETTI

*La segretezza della camera di consiglio tornata d'attualità*

421

MARGHERITA CASSANO

*Il segreto della camera di consiglio*

425

**Dibattito Il vilipendio al Capo dello Stato, oggi**

ANTONIO GULLO

*Eguaglianza, libertà di manifestazione del pensiero e tutela differenziata dell'onore: un equilibrio ancora sostenibile?*

435

CATERINA PAONESSA

*Né critiche, né scherzi sul Quirinale? Brevi riflessioni a margine delle "offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica"*

455

PAOLO VERONESI  
*L'offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato:  
sui chiaroscuri di una normativa e di una giurisprudenza da ricalibrare* 483

**Diritto vivente** *Il luogo pubblico e aperto al pubblico "virtuale"*

GIULIA CHECCACCI  
*Facebook come un luogo pubblico:  
un caso di "analogia digitale" in malam partem* 503

GIOVANNI TUZET  
*Luoghi, siti, bacheche. Un caso di interpretazione estensiva* 513

**Antologia**

CRISTIANO CUPELLI  
*Equivoci trionfalistici e letture correttive.  
Ancora sulle recenti questioni di costituzionalità in malam partem* 521

OMBRETTA DI GIOVINE  
*A proposito di un recente dibattito su "verità e diritto penale"* 539

FAUSTO GIUNTA  
*Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali  
e regole di giudizio* 561

GIANFRANCO MARTIELLO  
*L'uso delle armi da fuoco da parte della polizia nell'attuale  
esperienza giuridica tedesca* 589

RENZO ORLANDI  
*Il metodo della ricerca. Le istanze del formalismo giuridico e  
l'apporto delle conoscenze extranormative* 619

MICHELE PAPA  
*"A chi legge": l'incipit visionario Dei delitti e delle pene* 637

MARIO PISANI  
*La crudeltà: variazioni sul tema* 653

## TABLE OF CONTENTS

### **On the front page**

MARTA BERTOLINO

*From the organisation to the individual: economic crime and personhood,  
a relationship to be discovered* 15

MICHELE TARUFFO

*Some aspects of the judicial precedent* 37

DIRK VAN ZYL SMIT

*Life imprisonment in a globalised world* 59

THOMAS WEIGEND

*Where is the criminal law heading toward?  
Problems and evolutionary trends in the 21st century* 75

### **Big themes** *Guarantees and guarantism*

ALBERTO DI MARTINO

*A principle of legality for two? Statute monopoly, EctHR legality  
and the judge as a source of law* 91

LUIGI FERRAJOLI

*What guarantism really is* 129

FRANCESCO MORELLI

*Procedural guarantees caught in the grips of ambiguity:  
against case law of missed interpretations* 143

GIORGIO PINO

*The unbearable lightness of penal legality* 167

**Big themes** *Pope Francis' speech to the delegation  
of the International Association of Penal Law*

FILIPPO MAGGI  
*A (lay) convergence between sacred and profane* 187

LUCIANO VIOLANTE  
*Populism and proletarianism in penal policies* 197

**Roundtable**

*The Italian criminal trial twenty-five years after the reform  
of the Code of Criminal Procedure*  
Foreword by Renzo Orlandi 211

*Discussants:*

ANTONELLA MARANDOLA

DANIELE NEGRI

LUCA PISTORELLI

FRANCESCO SBISÀ

FRANCESCO ZACCHÈ

**Confronting opinions**

*The many facets of the crime of disaster*  
Foreword by Alberto Gargani 251

DAVID BRUNELLI  
*The populist disaster* 254

STEFANO CORBETTA  
*The "nameless disaster": a "liquid" offence hanging in the balance  
between constitutional restrictions and demands for repression* 275

GAETANO RUTA  
*Current issues regarding the offence of nameless disaster* 293

---

**Focus on...** *Current issues regarding the relationship  
between the criminal law and workplace safety*

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC  
*Liability for criminal negligence regarding workplace accidents  
in the Spanish legal system* 307

DARIO MICHELETTI  
*The exclusive liability of the worker for his own injury.  
A study on 'passive actus reus' in crimes of negligence* 323

OSCAR MORALES  
*Fundamental questions on the treatment of workplace injuries  
in the Spanish criminal law* 365

CARLO PIERGALLINI  
*Criminal negligence and manufacturing activities:  
a laboratory of "collapsing" law* 387

CATY VIDALES RODRÍGUEZ  
*Offences against workplace safety and health in the Spanish legislation* 401

**Focus on...** *The secrecy of the deliberation room and the right to information*

RENATO BRICCHETTI  
*The revamped attention to the secrecy of the deliberation room* 421

MARGHERITA CASSANO  
*The secrecy of the deliberation room* 425

**Opinion exchange on** *Contempt of the Head of State, today*

ANTONIO GULLO  
*Equality, freedom of speech and differentiated protection of honor:  
a still defensible balance?* 435

CATERINA PAONESSA  
*No criticism or joke on the Quirinal? Brief remarks on the criminal offence  
of "contempt of the honor and prestige of the Head of State"* 455

PAOLO VERONESI <i>Contempt of the honor and prestige of the Head of State: on lights and darks of a statutory regulation to be fine-tuned</i>	483
<b>Case law</b> <i>The public space open to the “virtual” public</i>	
GIULIA CHECCACCI <i>Facebook as a public space: a case of extension of the application of the criminal law in malam partem by “digital analogy”</i>	503
GIOVANNI TUZET <i>Sites, websites, and walls. A case of extensive interpretation</i>	513
<b>Anthology</b>	
CRISTIANO CUPELLI <i>Triumphalist misinterpretations and remedial interpretations. Some additional remarks on recent questions of constitutionality in malam partem</i>	521
OMBRETTA DI GIOVINE <i>Observations on a recent debate on “truth and the criminal law”</i>	539
FAUSTO GIUNTA <i>Scientific questions and scientific evidence between categories of substantive criminal law and standards of decision-making</i>	561
GIANFRANCO MARTIELLO <i>The use of firearms by police in the current experience of the German legal system</i>	589
RENZO ORLANDI <i>The research method. The instances of legal formalism and the contribution of extra-legal knowledge</i>	619
MICHELE PAPA <i>“To the reader”: the visionary introduction to On Crimes and Punishments</i>	637
MARIO PISANI <i>Cruelty: variations on the theme</i>	653

**I grandi temi**  
*Garanzie e garantismo*



LUIGI FERRAJOLI

COS'È IL GARANTISMO

SOMMARIO: 1. Sulla nozione di garantismo. Il garantismo penale. – 2. Una nozione allargata di garantismo. – 3. Due aspetti della crisi del garantismo penale: A) la deriva inflazionistica. Riserva di codice e riforma del sistema delle pene. – 4. Un secondo fattore di crisi: B) il carattere classista della giustizia italiana. – 5. Per una politica penale razionale.

1. *Sulla nozione di garantismo. Il garantismo penale*

‘*Garantismo*’ è un termine del lessico giuridico e politico relativamente nuovo. Nel vecchio lessico giuridico, con “garanzie” si intendeva prevalentemente una classe di istituti gius-privatistici risalenti al diritto romano e volti ad assicurare l’adempimento delle obbligazioni e la tutela dei corrispondenti *diritti patrimoniali*: le garanzie reali come il pegno e l’ipoteca e le garanzie personali come la fideiussione e l’avallo. Oggi, con “garanzie” si intende anche, e direi prevalentemente, l’insieme dei limiti e dei vincoli imposti ai pubblici poteri a garanzia dei *diritti fondamentali*. Più in generale, le garanzie possono essere ridefinite, in sede di teoria del diritto, come gli obblighi o i divieti correlativi a diritti soggettivi, siano essi fondamentali o patrimoniali.

Con “garantismo” si intende, conseguentemente, un modello di diritto finalizzato alla *garanzia* dei diritti soggettivi. A seconda dei tipi di diritti a sostegno dei quali vengono previste le “garanzie”, ossia le tecniche idonee ad assicurarne l’effettiva *tutela o soddisfazione*, distingueremo più tipi di garantismo. Parleremo quindi di *garantismo proprietario* per designare il sistema di garanzie poste a tutela del diritto di proprietà e degli altri diritti patrimoniali; di *garantismo liberale*, e specificamente *penale*, per designare le tecniche apprestate a difesa dei diritti di libertà, primo tra tutti la libertà personale, contro interventi punitivi arbitrari di tipo poliziesco o giudiziario; di *garantismo sociale* per designare l’insieme delle garanzie volte a soddisfare i diritti sociali, come i diritti alla salute, all’istruzione, al lavoro e simili; di *garantismo civile* per designare le garanzie poste a tutela dei diritti civili di autonomia negoziale, ma anche i limiti imposti all’esercizio di tali diritti a tutela dei diritti dei lavoratori o dei consumatori, oppure a protezione dell’ambiente e della stessa concorrenza; infine, di *garantismo internazionale* per

designare l'insieme delle garanzie, purtroppo quasi interamente mancanti, a tutela della pace e dei diritti fondamentali stabiliti dalle tante carte, dichiarazioni, patti e convenzioni di diritto internazionale. In tutti questi significati, "garantismo" si configura come l'altra faccia del costituzionalismo, così come le garanzie sono l'altra faccia dei diritti costituzionalmente stabiliti dei quali valgono ad assicurare il massimo grado di effettività. Tutti i diritti fondamentali, infatti, richiedono leggi di attuazione, cioè l'introduzione di efficaci garanzie e di adeguate funzioni e istituzioni di garanzia, in assenza delle quali sono destinati a rimanere in larga misura ineffettivi.

Il settore del diritto con riferimento al quale la teoria del garantismo è stata originariamente elaborata è stato il diritto penale. È infatti sul terreno penale che il garantismo è nato, nella cultura giuridica italiana progressista degli anni settanta ed ottanta, quale replica alla legislazione e alla giurisdizione dell'emergenza che in quegli anni ridussero il già debole sistema delle garanzie del corretto processo. In questo senso, il garantismo si collega alla tradizione classica del pensiero penale liberale. Ed esprime l'istanza, che fu propria dell'illuminismo giuridico, della *minimizzazione* di quel "terribile potere", come lo chiamò Montesquieu, che è il potere punitivo, attraverso la sua rigida soggezione al diritto: precisamente attraverso la soggezione alla legge del potere penale giudiziario e attraverso la soggezione a norme costituzionali del potere penale legislativo.

Questa istanza si è venuta perciò identificando con il progetto di un *diritto penale minimo*. "Garantismo penale" e "diritto penale minimo" sono in effetti termini sinonimi, che designano un modello teorico e normativo di diritto penale in grado di razionalizzare e minimizzare la violenza dell'intervento punitivo vincolandolo – nella previsione legale dei reati, come nel loro accertamento giudiziario – a limiti rigidi imposti a tutela dei diritti della persona. Per quanto riguarda il *reato*, questi limiti altro non sono che le *garanzie penali sostanziali*: dal principio di stretta legalità o tassatività dei fatti punibili a quelli della loro offensività, materialità e colpevolezza. Per quanto riguarda il *processo*, essi corrispondono alle *garanzie processuali e ordinamentali*: il contraddittorio, la parità tra accusa e difesa, la separazione tra giudice e accusa, la presunzione di innocenza, l'onere accusatorio della prova, l'oralità e la pubblicità del giudizio, l'indipendenza interna ed esterna della magistratura e il principio del giudice naturale. Mentre le garanzie penali sono finalizzate alla minimizzazione dei reati, ossia alla massima riduzione di ciò che al potere legislativo è consentito punire, le garanzie processuali sono finalizzate alla minimizzazione del potere giudiziario, ossia alla massima riduzione dei suoi margini di arbitrio.

Esiste peraltro un nesso non solo tra diritto penale minimo e garantismo, ma anche tra diritto penale minimo, effettività e legittimazione del sistema penale. Solo un diritto penale finalizzato unicamente alla tutela di beni primari e di diritti

fondamentali può infatti assicurare, insieme alla certezza e alle altre garanzie penali, anche l'efficienza della giurisdizione contro le forme, sempre più potenti e minacciose, della criminalità organizzata. E solo un diritto processuale garantista, basato sulla parità tra accusa e difesa e sulla riduzione della custodia cautelare, può offrire un fondamento credibile all'indipendenza della magistratura e al suo ruolo di controllo sulle illegalità dei pubblici poteri, al di là della legittimazione, sempre impropria e precaria, del consenso della pubblica opinione. Difesa sociale e garantismo, tutela di beni primari e garanzia dei diritti degli indagati e poi dei condannati, si configurano perciò come i due scopi non solo essenziali ma tra loro connessi che legittimano la potestà punitiva. Il diritto penale minimo ne risulta caratterizzato come la *legge del più debole*, che nel momento del reato è la parte offesa, in quello del processo è l'imputato e in quello della pena è il condannato.

## 2. Una nozione allargata di garantismo

Una simile concezione del garantismo si presta a mio parere ad essere allargata, quale paradigma della teoria generale del diritto, all'intero campo dei diritti della persona. Tutti i diritti fondamentali infatti – dai diritti di libertà ai diritti sociali, dai diritti dei lavoratori ai diritti delle minoranze – possono essere concepiti come *leggi del più debole* in alternativa alla legge del più forte che prevarrebbe in loro assenza. Con 'garantismo' s'intenderà quindi, in questa più larga accezione, un modello di diritto fondato sulla rigida subordinazione alla legge di tutti i poteri e sui vincoli loro imposti a garanzia dei tanti diritti, primi tra tutti i diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni. In questo senso il garantismo è sinonimo di "stato costituzionale di diritto", cioè di un sistema che ricalca il paradigma classico dello stato liberale allargandolo in due direzioni: da un lato a tutti i poteri, non solo a quello giudiziario ma anche a quelli legislativi e di governo, non solo ai poteri pubblici ma anche a quelli economici privati e non solo ai poteri statali ma anche ai poteri sovra-statali; dall'altro a tutti i diritti, non solo a quelli di libertà, ma anche a quelli sociali, e non solo ai diritti ma anche a beni stipulati come vitali, con conseguenti obblighi di soddisfazione e tutela, oltre che divieti di lesione, a carico della sfera pubblica. Del resto, anche storicamente il primo modello dello stato di diritto è stato elaborato sul terreno penale, quale sistema di limiti al potere punitivo allargatisi poi, nello stato costituzionale di diritto, a tutti i poteri e a garanzia di tutti i diritti.

Non è inutile aggiungere che oggi, in Italia, l'opzione tra uso ristretto e uso allargato di "garantismo" non è politicamente neutrale. L'appello al garantismo quale sistema di limiti imposti alla sola giurisdizione penale si è infatti coniugato, nella propaganda delle forze politiche che del termine fanno un uso ristretto, con l'insofferenza per ogni limite e controllo giuridico, e in particolare per quello

giudiziario, nei confronti del potere politico e di quello economico. La “democrazia”, secondo l’immagine che è alle spalle di tale uso ristretto di “garantismo”, altro non sarebbe che l’onnipotenza della maggioranza legittimata dal voto popolare, il quale varrebbe a consentirne ogni abuso incluso il conflitto tra interessi pubblici e interessi privati; così come il “liberalismo” equivarrebbe, a sua volta, all’assenza di regole e di limiti alla libertà d’impresa. L’espressione “liberaldemocrazia” ha finito così per designare – in simili usi ristretti di garantismo e allargati di liberalismo e di democrazia – due forme convergenti di assolutismo, entrambe contrarie al sistema di vincoli e contrappesi nel quale consiste il garantismo quale categoria generale: l’assolutismo della maggioranza e l’assolutismo del mercato, dei poteri politici come di quelli economici, sempre più, oltre tutto, tra loro minacciosamente confusi.

È chiaro che in questo senso “garantismo” significa esattamente il contrario di quel che significa quale paradigma teorico generale: che vuol dire soggezione al diritto di qualunque potere, sia esso pubblico o privato, tramite vincoli giuridici e controlli giurisdizionali idonei a impedirne, a garanzia dei diritti di tutti, l’esercizio arbitrario o illegale. In questa nozione allargata, il garantismo designa l’insieme dei limiti e dei vincoli imposti al sistema dei poteri e idonei ad assicurare la massima effettività alle promesse costituzionali. Precisamente esso designa, in opposizione alle concezioni a-costituzionali e formali della democrazia quale onnipotenza della maggioranza, la dimensione costituzionale e sostanziale che vincola la democrazia non solo quanto alla forma, cioè al *chi* e al *come* delle decisioni, ma anche quanto alla sostanza, cioè al *che cosa* non è consentito decidere o non decidere.

Questa *sfera del non decidibile* – del *non decidibile che* e del *non decidibile che non* – altro non è che ciò che in quei contratti sociali in forma scritta che sono le costituzioni si è convenuto di sottrarre alla volontà della maggioranza: i diritti fondamentali di tutti – la vita e la libertà personale, la dignità della persona e i suoi minimi vitali – che formano le precondizioni del vivere civile e la ragion d’essere del patto di convivenza, e che non c’è volontà di maggioranza, né interesse generale o bene comune ai quali possono essere sacrificati. Precisamente, le garanzie dei diritti di libertà e di immunità, consistendo nei corrispondenti divieti di lesione in capo allo Stato, definiscono la sfera di ciò che nessuna maggioranza può decidere: nessuna maggioranza, neppure l’unanimità può decidere che un uomo sia privato senza processo della libertà personale o che ne siano limitate le libertà fondamentali. Al contrario le garanzie dei diritti sociali, consistendo nei corrispondenti obblighi di prestazione in capo alla sfera pubblica, definiscono la sfera di ciò che nessuna maggioranza può non decidere: come non fornire a taluno l’assistenza sanitaria, o l’istruzione elementare o non provvedere alla sua previdenza e sopravvivenza.

Indubbiamente, in quanto divieti e obblighi, le garanzie dei diritti fondamentali stabiliti nelle costituzioni valgono a limitare la democrazia politica. E tuttavia esse valgono anche a integrarla e per così dire a rafforzarla, insieme alla nozione, che è alle sue spalle, di “sovranità popolare”. Tutti i diritti fondamentali – non solo i diritti politici, ma anche i diritti civili, i diritti di libertà e i diritti sociali – essendo conferiti ugualmente a tutti in quanto persone o cittadini, alludono infatti al “popolo” intero, riferendosi a poteri e ad aspettative di *tutti*, ancor più dello stesso principio di maggioranza. La sovranità popolare, comunemente espressa nelle costituzioni democratiche dal principio che “la sovranità appartiene al popolo”, ne risulta ridefinita nell’unico senso nel quale è compatibile con lo stato costituzionale di diritto il quale non ammette poteri *legibus soluti*: da un lato come *garanzia negativa*, in forza della quale essa appartiene al popolo e a nessun altro e nessuno, né assemblea rappresentativa, né maggioranza parlamentare né presidente eletto dal popolo, può appropriarsene e usurparla o comunque invocarla come fonte di una pretesa onnipotenza; dall’altro come *garanzia positiva*, nel senso che, non essendo il popolo un macrosoggetto ma l’insieme di tutti i consociati, la sovranità appartiene a tutti e a ciascuno, identificandosi con la somma di quei frammenti di sovranità, cioè di quei poteri e contropoteri che sono i diritti fondamentali di cui tutti e ciascuno sono titolari. La sovranità, in breve, è di tutti e (perciò) di nessuno. Di qui il carattere “democratico” delle garanzie dei diritti fondamentali in quanto diritti di tutti, che innestano una dimensione “sostanziale” nella democrazia politica sottoponendola, oltre che al rispetto delle “forme” maggioritarie delle decisioni, anche ai limiti e ai vincoli di “sostanza” relativi ai loro contenuti.

Di qui, inoltre, il carattere non consensuale né rappresentativo, perché al contrario anti-maggioritario, delle funzioni e delle istituzioni di garanzia: delle *funzioni* e delle *istituzioni di garanzia primaria*, come per esempio la scuola e la sanità pubblica, deputate alla diretta tutela e soddisfazione dei diritti fondamentali; e delle *funzioni* e delle *istituzioni di garanzia secondaria* o *giurisdizionali*, deputate a sanzionare o ad annullare le violazioni delle garanzie primarie. Proprio perché i diritti fondamentali, secondo una felice espressione di Ronald Dworkin, sono diritti “contro la maggioranza”, anche le loro garanzie e le relative funzioni e istituzioni chiamate ad applicarle devono essere virtualmente “contro la maggioranza”. Per questo il carattere elettivo dei magistrati o la dipendenza dall’esecutivo del pubblico ministero sarebbero in contraddizione con la fonte di legittimazione politica della giurisdizione. Il senso della celebre frase “ci sarà pure un giudice a Berlino” è che deve pur esserci un giudice in grado di assolvere o condannare contro la volontà di tutti quando mancano o esistono le prove della sua colpevolezza.

Il garantismo, infine, non è solo un *modello di diritto* caratterizzato dalla presenza di garanzie volte ad assicurare il massimo grado di effettività al catalogo dei diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti. Esso è altresì una *filosofia politica*

sugli scopi e i fondamenti che giustificano il diritto e, insieme, una *teoria giuridica* delle garanzie di quei principi di giustizia che sono formulati nelle costituzioni degli ordinamenti democratici.

Come *filosofia politica*, esso è una dottrina normativa sul dover essere del diritto *da un punto di vista assiologico esterno*. Di qui la sua dimensione progettuale, oltre che normativa. La dottrina filosofica del garantismo, infatti, elabora e progetta i modelli normativi che nei diversi settori dell'ordinamento, e non solo in quello penale, valgano a giustificare volta a volta il diritto quale legge del più debole. E vale altresì a fornire i criteri di critica e di delegittimazione esterna dei profili di ingiustizia del diritto in concreto, o di sue singole norme o istituti, in quanto contrari o anche solo inadeguati a tale ruolo giustificante.

Come *teoria giuridica*, il garantismo è invece una teoria empirica, e insieme normativa, sul dover essere del diritto *dal punto di vista giuridico interno* dei principi di giustizia incorporati come norme positive nelle costituzioni degli ordinamenti democratici. In questo senso esso si confonde in gran parte con il costituzionalismo, ossia con quella straordinaria innovazione del diritto moderno che consiste nella progettazione anche sostanziale del diritto da parte del diritto medesimo. E si configura da un lato come teoria progettuale, volta a colmare o a integrare le eventuali lacune delle garanzie richieste dai diritti costituzionalmente stabiliti, dall'altro come teoria critica, volta a identificare i profili di invalidità e di incoerenza, rispetto al modello costituzionale, della legislazione vigente e della pratica giudiziaria.

### 3. *Due aspetti della crisi del garantismo penale:* *A) la deriva inflazionistica. Riserva di codice* *e riforma del sistema delle pene*

L'accezione prevalente di garantismo resta tuttavia, negli usi correnti, quella di "garantismo penale": per designare un sistema penale in grado di minimizzare non soltanto la violenza dei delitti, ma anche la violenza e l'arbitrarietà delle pene. In questo senso il garantismo penale esprime, in quanto modello di diritto penale minimo, l'istanza razionalistica di un utilitarismo penale riformato perché riferito non soltanto, quale tecnica di difesa sociale, alla massima utilità dei non devianti, ma anche, quale tecnica di garanzia contro gli eccessi e l'arbitrio, alla minima afflizione dei soggetti devianti o supposti tali. Si tratta, evidentemente, di un modello normativo limite, mai perfettamente realizzato, dal quale la realtà giuridica è più o meno lontana. La sua crisi odierna è dovuta a molteplici fattori che certamente non è possibile elencare nel breve spazio di questo scritto. Mi limiterò

a indicare, sommariamente, due di questi fattori di crisi e, insieme, due ordini di risposte che dovrebbero informare una politica penale garantista.

Il primo fattore di crisi consiste nel crollo della legalità penale. Si è sviluppata, soprattutto in questi ultimi decenni, una patologica inflazione legislativa, in forza della quale le leggi penali speciali e le figure di reato si contano ormai in decine di migliaia. All'inflazione delle leggi si è aggiunto il dissesto del linguaggio legale, che si manifesta in leggi formulate in termini oscuri, equivoci e polisensibili, articolate talora in innumerevoli articoli e commi che danno luogo, con continui rinvii a norme che a loro volta rinviano ad altre norme, a intricati e tortuosi labirinti normativi e a complicati sistemi di scatole cinesi. Ne è seguito il collasso del principio di legalità e una regressione del nostro sistema penale all'incertezza e all'arbitrarietà che furono proprie del diritto giurisprudenziale premoderno. Dobbiamo infatti riconoscere che la nota sentenza n. 364 del 1988, con la quale la nostra Corte Costituzionale ha archiviato come irrealistico il principio della non scusabilità dell'*ignorantia legis* in materia penale, equivale a una vera dichiarazione di bancarotta dell'intero diritto penale.

Il risultato di questa deriva è un diritto penale massimo, sviluppatosi fuori da qualunque disegno razionale e perciò in crisi rispetto a tutti i suoi classici principi garantisti: il principio di tassatività o determinatezza, e con esso la certezza della legge penale; la soggezione del giudice alla legge e il primato della legislazione sulla giurisdizione; l'obbligatorietà dell'azione penale e la centralità del dibattimento; la conoscibilità delle leggi da parte dei cittadini, il loro ruolo garantista e la loro efficacia deterrente; l'efficienza infine della macchina giudiziaria, ingorgata da un'infinità di processi inutili e costosi, il cui solo effetto è di offuscare il confine tra lecito e illecito e di sottrarre tempo e risorse alle inchieste più importanti, destinate sempre più spesso a quella amnistia surrettizia che è la prescrizione. Si aggiunga che un diritto penale pletorico, inevitabilmente afflitto da una crescente cifra nera di reati impuniti, si risolve nel discredito della giustizia penale e, insieme, in un fattore di arbitrio che grava come una pesante ipoteca sulle libertà dei cittadini, tenuti in ostaggio dal pericolo di incriminazioni imprevedibili. Contro questa deriva, una razionalizzazione e una minimizzazione del diritto penale richiede una sua radicale rifondazione. Mi limiterò qui a riproporre due ordini di riforme che ho più volte sostenuto.

La prima forma di minimizzazione e razionalizzazione del diritto penale consiste in una riforma strutturale: nella rifondazione e nel rafforzamento della legalità penale, attraverso la trasformazione della semplice riserva di legge in una *riserva di codice*. Si tratterebbe di un rafforzamento del principio di legalità, oggi indispensabile se si vuole superare la simultanea crisi di efficienza, di garanzie e di legittimazione del diritto penale, originata dall'inflazione crescente e altrimenti inarrestabile della legislazione speciale.

Ben più delle tante leggi di depenalizzazione, con cui ripetutamente e vanamente si è tentato di arginare l'ipertrofia legislativa, la riserva di codice varrebbe a rifondare la legalità penale. Essa equivale infatti a una garanzia non più semplicemente, come la tradizionale riserva di legge concepita all'origine dello stato liberale di diritto, contro il carattere arbitrario ed eterogeneo della giurisdizione, ma anche contro il carattere ormai pletorico e caotico dell'odierna legislazione: in breve, contro le leggi d'eccezione, d'emergenza o anche solo "d'occasione", come le chiamò Francesco Carrara, assai spesso dettate da un uso politico, congiunturale e demagogico della legge penale. Il codice penale diverrebbe, grazie alla riserva di codice, un testo esaustivo e insieme esclusivo dell'intera materia penale, della cui coerenza e sistematicità il legislatore dovrebbe ogni volta farsi carico. Ne verrebbe accresciuta la sua capacità regolativa, nei confronti tanto dei cittadini quanto dei giudici. Ne risulterebbe, oltre a un incremento della certezza e della credibilità del diritto penale, una riduzione della sua area di intervento, conformemente al suo ruolo di strumento estremo di difesa di beni e diritti fondamentali non altrimenti tutelabili. La radicale depenalizzazione che ne seguirebbe – a cominciare da quel diritto penale burocratico che è formato dalla congerie dei reati oggi puniti come contravvenzioni o con semplici pene pecuniarie – sarebbe largamente compensata dall'aumento della certezza, dell'effettività e del tasso di garantismo dell'insieme.

C'è poi una seconda riforma diretta a una minimizzazione del diritto penale. Essa riguarda, in Italia, il sistema delle pene: l'eliminazione della vergogna dell'ergastolo; l'abbassamento della durata massima delle pene detentive a livelli europei, cioè a 20 anni o ancor meno, come in Francia (artt.18 e 19 c.p.), in Svizzera (art.35 c.p.) e in Germania (art.14 c.p.); la previsione della reclusione per i soli reati più gravi e la trasformazione in pene principali delle attuali misure alternative alla detenzione – la detenzione di fine settimana, la detenzione domiciliare, la sorveglianza speciale, l'affidamento in prova e simili – oggi irrogate in sede di esecuzione della pena. Sono queste, pur sempre, misure limitative della libertà personale, e tuttavia non sono pene interamente segregative. È chiaro che il più ampio ventaglio di pene introdotto con una simile riforma consentirebbe, oltre a una riduzione del carico di afflizioni punitive, una più razionale soddisfazione del principio di proporzionalità della pena alla gravità dei reati.

#### 4. *Un secondo fattore di crisi:*

##### *B) Il carattere classista della giustizia italiana*

Il secondo fattore di crisi del garantismo penale e della razionalità penalistica è il carattere pesantemente classista della nostra giustizia penale. La parola è fuori moda, ma dobbiamo chiamare le cose con il loro nome. Siamo di fronte a una pro-

fonda disuguaglianza penale, forse la più odiosa delle forme di disuguaglianza, attestata dalla composizione sociale della popolazione carceraria. Nelle nostre carceri ci sono quasi soltanto tossicodipendenti, immigrati e condannati per reati di strada. I detenuti per corruzione, o per peculato o per grandi bancarotte o evasioni fiscali rappresentano una percentuale irrilevante. Il diritto penale – luogo, nel suo modello normativo, quanto meno dell'uguaglianza formale davanti alla legge – è così diventato, di fatto, il luogo della massima disuguaglianza e discriminazione. Esso non solo riproduce le disuguaglianze presenti nella società, ma ha ormai codificato discriminazioni e privilegi modellati sugli stereotipi classisti e razzisti del “delinquente sociale”, oltre che “naturale”, attraverso politiche legislative tanto severe con la delinquenza di strada quanto indulgenti con quella del potere.

Si è così sviluppata, in una misura ancor più massiccia che in passato – non solo in Italia, ma in quasi tutti i paesi occidentali – una sorta di doppio binario della politica criminale e una conseguente duplicazione del diritto penale: diritto minimo e inefficiente per i ricchi e i potenti; diritto massimo e inflessibile per i poveri e gli emarginati. Si pensi solo, in Italia, alla legge Cirielli n. 251 del 5.12.2005, che ha introdotto aumenti massicci di pena per i recidivi, sull'esempio degli Stati Uniti, e, simultaneamente, la riduzione dei termini della prescrizione alla quale sono destinati, per la complessità delle indagini e le agguerrite difese, soprattutto i processi di corruzione, concussione, peculato e bancarotta. Oppure si pensi alle misure draconiane introdotte dai vari “pacchetti sicurezza” nei confronti soprattutto degli immigrati – a cominciare dalla legge più indegna della storia della Repubblica, quella sul reato di ingresso clandestino che di fatto criminalizza una condizione di *status* – e, insieme, all'edificazione di un intero *corpus iuris ad personam* finalizzato a paralizzare i tanti processi contro l'ex presidente del consiglio.

Questa disuguaglianza è l'effetto di un sistema legislativo che sembra costruito per ostacolare le indagini e i processi nei confronti della delinquenza dei potenti. Il sistema della corruzione prospera e si sviluppa sulla base dell'impunità, determinata dall'inadeguatezza delle pene, dai tempi brevi delle prescrizioni e dalla mancanza di idonee figure di reato. Le statistiche ci dicono che più dell'80% delle condanne per fatti di corruzione negli ultimi 20 anni sono state a pene inferiori a due anni, con conseguente sospensione condizionale della pena. La logica delle prescrizioni, d'altro canto, è stata, in questi anni, ribaltata: termini lunghi per i reati più semplici ma aggravati dalla recidiva, che di solito non richiedono quasi nessuna indagine; termini brevi per i reati più complessi – bancarotte, corruzioni, concussioni, truffe ai danni dello Stato – che richiedono indagini lunghe e complesse e i cui autori sono difesi da abili avvocati in grado di mettere in atto ogni tipo di pratica dilatoria. La difesa *dal* processo anziché *nel* processo è così diventata, in questi procedimenti, la regola. Infine il nostro sistema soffre di un'inadeguatezza non solo delle pene ma anche dei reati. Mancano tuttora figure

di reato come la corruzione privata dei dirigenti di aziende private che prendono tangenti, o il cosiddetto traffico di influenze, cioè i pagamenti anche ingenti senza che si riesca a identificare lo specifico atto pubblico in cambio del quale essi sono stati effettuati. Eppure il sistema della corruzione costa all'Italia tra i 50 e i 60 miliardi di euro l'anno e l'evasione fiscale costa 120 miliardi. La corruzione, inoltre, scoraggia gli investimenti, rende impossibile la concorrenza, deforma la spesa pubblica, mina alla radice la democrazia. È questo lo *spread* più grave dell'Italia rispetto agli altri paesi avanzati: l'enorme peso della corruzione, dell'evasione fiscale, del riciclaggio e del crimine organizzato che comporta danni economici non comparabili con quelli prodotti da tutti gli altri reati patrimoniali.

Questo carattere classista della giustizia penale si spiega con un aspetto della fenomenologia della devianza oggi enfatizzato dal ruolo dei media. La criminalità dei poveri si presta assai più di quella dei potenti ad essere utilizzata come fattore di allarme sociale e di attrazione del consenso elettorale mediante facili pur se inutili misure repressive. È su di essa e sulla paura da essa provocata che oggi fa leva il populismo penale in materia di sicurezza. Le statistiche storiche sulla criminalità ci dicono che il numero dei delitti, in Italia e in Europa, è in costante diminuzione. Il numero degli omicidi, per esempio, fu in Italia, pur con una popolazione assai inferiore a quella attuale, di 4.100 l'anno nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, di oltre 3.800 negli anni Venti e di oltre 1.800 negli anni Cinquanta del secolo scorso, per poi scendere a meno di 1.700 nel 1990 e a circa 500 l'anno nell'ultimo decennio, di cui quasi la metà commessi tra le mura domestiche ad opera di solito di padri e mariti. A loro volta, le lesioni volontarie sono diminuite negli ultimi cinquanta anni di circa due terzi; e lo stesso è avvenuto per le violenze sessuali, benché sia sicuramente diminuita la cifra nera degli stupri non denunciati. Perfino i furti sono diminuiti. Eppure in Italia, come del resto in quasi tutti i paesi occidentali, è cresciuta la percezione dell'insicurezza, enfatizzata e sollecitata da quella fabbrica della paura che è diventata la televisione. In contrasto con la diminuzione oggettiva della criminalità, le statistiche ci dicono che la paura è andata crescendo progressivamente, tanto quanto è cresciuto, fino a raddoppiarsi, il tempo dedicato dai telegiornali e dai dibattiti televisivi alla cronaca dei delitti.

Ebbene, questa costruzione della paura rappresenta una facile e sicura risorsa della demagogia populista, cioè di una strategia politica in tema di sicurezza diretta a ottenere il consenso popolare con un uso congiunturale del diritto penale quale risposta illusoria al sentimento dell'insicurezza. È questa strategia che è stata sperimentata in Italia, come del resto in altre democrazie, con una lunga serie di misure demagogiche, tanto duramente repressive e antigarantiste quanto inefficaci rispetto alle dichiarate finalità di prevenzione: dalla criminalizzazione degli immigrati irregolari alle norme che ne favoriscono l'espulsione, dagli aumenti delle pene per i reati di strada all'impiego dell'esercito in funzioni di polizia e di

pubblica sicurezza. Queste misure e queste politiche non sono soltanto inutili. Non solo non hanno nessuna efficacia deterrente. E non è solo la restrizione delle libertà che fanno pagare a tutti. Esse indeboliscono altresì la lotta alla criminalità perché logorano il tessuto civile, che forma il primo presupposto non solo della democrazia, ma anche della sicurezza. La paura, infatti, rompe i legami sociali, alimenta tensioni e lacerazioni, deprime lo spirito pubblico, fomenta fanatismi, xenofobie e secessionismi, genera diffidenze, sospetti, odi e rancori. Avvelena, in breve, la società. E questa regressione forma il principale terreno di coltura della criminalità e della violenza, oltre che la minaccia più insidiosa per la democrazia. Senza contare che queste politiche demagogiche distolgono l'attenzione della pubblica opinione e l'impegno e le risorse degli apparati investigativi e giudiziari dalle indagini e dai processi nei confronti della criminalità organizzata e delle sue connivenze con i poteri politici ed economici.

È così che il populismo penale si coniuga con il populismo politico. Inseguendo e alimentando l'insicurezza e la paura, il sospetto e la percezione del diverso – dell'immigrato, del nero, dell'islamico – come nemico, esso deforma il sostrato simbolico della democrazia, che è il sentimento comune dell'uguaglianza e della solidarietà, sostituendolo con il sostrato simbolico dei regimi populistici e autoritari, consistente al contrario nel culto del capo, nel rapporto asimmetrico e gerarchico tra governanti e governati, nella spoliticizzazione della società e nella chiusura di ciascuno nei suoi egoismi e interessi privati. Per questo, inversamente, contrastare questi processi, sviluppare forme di solidarietà, di accoglienza e di integrazione e, per altro verso, difendere contro la demagogia populista non soltanto le garanzie penali e processuali ma anche, più in generale, le garanzie dei diritti fondamentali di tutti, a cominciare dai diritti sociali, non vuol dire soltanto difendere e rafforzare la democrazia, ma anche porre in atto la migliore politica di prevenzione e riduzione del crimine e di rafforzamento della sicurezza pubblica.

##### *5. Per una politica penale razionale*

Il diritto penale disuguale edificato da queste politiche corrisponde a un capovolgimento della razionalità penalistica. Della capacità preventiva del diritto penale non si può infatti parlare, come fanno di solito i penalisti, in maniera generica e ideologica, come se essa fosse la stessa nei confronti di qualunque tipo di delitto. Occorre invece distinguere e riconoscere, in tema di prevenzione, quello che a me pare un principio teorico elementare, suffragato dall'esperienza. L'efficacia intimidatoria e deterrente del diritto penale e degli inasprimenti punitivi è direttamente proporzionale al grado di esigibilità dell'osservanza delle norme violate. È perciò massima per reati come l'omicidio e le violenze alle persone,

ma anche nei confronti del crimine organizzato, della corruzione, dei delitti dei colletti bianchi e in generale della criminalità niente affatto necessitata dei ricchi e dei potenti, la quale prospera esattamente nella misura della sua impunità. Ma è pressoché nulla per la maggior parte dei reati contro il patrimonio, soprattutto se legati all'indigenza, alla tossicodipendenza o all'emarginazione, e in generale nei confronti della criminalità di sussistenza. *Ad impossibilia nemo tenetur*: quanto più la devianza è provocata da cause materiali, tanto meno è prevenibile con le pene. È perciò soprattutto alla criminalità del primo tipo, oltre tutto ben più grave e minacciosa per la democrazia, che andrebbe indirizzata, perché massimamente efficace, la risposta penale. Accade invece che è quasi solo la delinquenza di strada che è trattata dal diritto penale: basti guardare alle altissime percentuali di neri negli Stati Uniti e, in Europa, di immigrati, tra i condannati e i detenuti. Mentre è chiaro che questo tipo di delinquenza, tanto quanto è originata dalla povertà, dall'insicurezza delle condizioni di vita o dalla tossicodipendenza, non è seriamente prevenibile con le pene, che per quanto severe hanno un valore poco più che simbolico: dei loro inasprimenti, infatti, i loro destinatari di solito non vengono neppure a conoscenza. Con l'ulteriore risultato che proprio l'impotenza del diritto penale nei confronti della criminalità del primo tipo e la sua inefficacia nei confronti di quella del secondo valgono a screditare la giustizia penale e ad accrescere il disagio e la generale sfiducia nel diritto e nelle istituzioni. Ovviamente la risposta penale alla criminalità dei poveri è necessaria. Ma è illusorio affidare ad essa la sua prevenzione, anziché a politiche sociali dirette a ridurre le cause, a cominciare dalla disoccupazione e dalla mancanza di mezzi di sussistenza: come se il diritto penale fosse una bacchetta magica in grado di sopprimere questo tipo di reati solo aggravandone le sanzioni. Giacché non consiste in altro che in questa illusione la "pazza idea che il giure punitivo debba estirpare i delitti dalla terra", come scrisse Francesco Carrara un secolo e mezzo fa: che è la stessa "pazza idea" riproposta oggi dal populismo penale sotto lo slogan della "tolleranza zero", tanto suggestivo quanto irrealizzabile.

Aggiungo che l'irrazionalità e la disuguaglianza espressi dalla crisi della legalità e dal crescente carattere classista della giustizia penale sono una causa inevitabile di distruzione dello spirito civico, e perciò un potente fattore criminogeno. Per molteplici ragioni. È innanzitutto un fattore di dissoluzione dello spirito pubblico la percezione dell'ingiustizia di un sistema che punisce i poveri e lascia immuni i ricchi e la grande criminalità economica integrata nel sistema politico. Ma un fattore criminogeno ancor più forte è una politica che si illude ed illude che la prevenzione dei delitti dei poveri possa avvenire con misure penali, anziché con misure sociali; con politiche di esclusione e repressione, anziché con politiche di inclusione e integrazione dei soggetti emarginati. Giacché sempre, in società segnate da vistose disuguaglianze, come è ormai la società italiana, quanti

sono esclusi dalla società civile e legale sono esposti e disposti ad essere inclusi nelle comunità incivili e criminali. E sempre, inversamente, le organizzazioni criminali sono a loro volta disposte a reclutare e ad includere quanti sono esclusi e criminalizzati dalla società civile.

Sono perciò le politiche sociali – la scuola, il pieno impiego, il superamento della precarietà e la stabilità del lavoro, l'assistenza sanitaria e le garanzie dei diritti sociali – le sole politiche di prevenzione in grado di aggredire le cause strutturali di questo tipo di devianza. Purtroppo i principali ostacoli a riforme di questo tipo sono da un lato l'indisponibilità dei governi a investimenti nei servizi e nelle prestazioni sociali e, dall'altro e più ancora, la facile demagogia sui temi della sicurezza e l'uso congiunturale e populistico del diritto penale quali facili fonti di consenso. Ma questo accresce la responsabilità della politica per l'inerzia riformatrice e per il vuoto progettuale: una responsabilità che va al di là dei temi pur vitali della sicurezza e investe sempre più il futuro della convivenza civile e della democrazia.

Si rivela così, sul terreno del diritto penale, la complementarietà e la convergenza tra garantismo liberale e garantismo sociale; tra garanzie penali e processuali e garanzie dei diritti sociali; tra sicurezza penale e sicurezza sociale. È l'assenza delle garanzie sociali dell'occupazione e della sussistenza la principale causa della delinquenza dei poveri, inclusa quella della manovalanza criminale, reclutata e sfruttata dalle grandi organizzazioni criminali e da esse esposta alla repressione penale. È questa, infatti, una criminalità subalterna alla grande criminalità organizzata, essendo costituita dalla mano d'opera delinquenziale reclutata dalle grandi organizzazioni criminali, le quali presentano, più di qualunque altra organizzazione imprenditoriale, una stratificazione di classe: i vertici sostanzialmente invisibili e magari integrati nelle classi dirigenti; la mano d'opera sfruttata ed esposta alla repressione penale. In tutti i casi, dove non c'è garanzia dei minimi vitali, non c'è integrazione, bensì esclusione ed emarginazione. Ed ogni forma di esclusione preclude la formazione e lo sviluppo del senso civico di appartenenza e, con esso, la comprensione stessa, prima ancora della condivisione, del valore della legalità: che sono i primi, indispensabili fattori di prevenzione del crimine.



## HANNO COLLABORATO AL VOLUME

MARTA BERTOLINO – Professore ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

RENATO BRICCHETTI – Presidente di Sezione della Corte di Appello di Milano

DAVID BRUNELLI – Professore ordinario nell’Università di Perugia

MARGHERITA CASSANO – Consigliere della Corte di Cassazione

GIULIA CHECCACCI – Perfezionata presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

STEFANO CORBETTA – Magistrato del Tribunale di Milano

ALESSANDRO CORDA – Post-Doctoral Research Fellow presso la University of Minnesota Law School (USA)

EMANUELE CORN – Research fellow nell’Università di Antofagasta (Cile)

CRISTIANO CUPELLI – Ricercatore nell’Università di Roma “Tor Vergata”

OMBRETTA DI GIOVINE – Professore ordinario nell’Università di Foggia

ALBERTO DI MARTINO – Professore straordinario nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

LUIGI FERRAJOLI – Professore emerito nell’Università di Roma Tre

ALBERTO GARGANI – Professore ordinario nell’Università di Pisa

FAUSTO GIUNTA – Professore ordinario nell’Università di Firenze

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC – Professore nell’Università di Valencia (Spagna)

ANTONIO GULLO – Professore associato nell’Università di Messina

ALESSANDRA MACILLO – Dottoranda di ricerca nell’Università di Trento

FILIPPO MAGGI – Cultore della materia nell’Università di Ferrara

ANTONELLA MARANDOLA – Professore ordinario nell’Università LUM Jean Monnet

GIANFRANCO MARTIELLO – Ricercatore nell’Università di Firenze

DARIO MICHELETTI – Professore associato nell’Università di Siena

OSCAR MORALES – Avvocato presso lo Studio legale Uría Menéndez

FRANCESCO MORELLI – Ricercatore nell’Università di Ferrara

DANIELE NEGRI – Professore associato nell’Università di Ferrara

RENZO ORLANDI – Professore ordinario nell’Università di Bologna

CATERINA PAONESSA – Dottore di ricerca nell’Università di Firenze

MICHELE PAPA – Professore ordinario nell’Università di Firenze

CARLO PIERGALLINI – Professore ordinario nell’Università di Macerata

GIORGIO PINO – Professore associato nell’Università di Palermo

MARIO PISANI – Professore emerito nell’Università di Milano

LUCA PISTORELLI – Consigliere della Corte di Cassazione

GAETANO RUTA – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  
Milano

FRANCESCO SBISÀ – Avvocato del Foro di Milano

MICHELE TARUFFO – Professore nell’Università di Girona (Spagna)

GIOVANNI TUZET – Professore associato nell’Università Bocconi di Milano

DIRK VAN ZYL SMIT – Professore nell’Università di Nottingham (Regno Unito)

PAOLO VERONESI – Professore associato nell’Università di Ferrara

CATY VIDALES RODRÍGUEZ – Professore nell’Università Jaume I di Castellón de  
la Plana (Spagna)

LUCIANO VIOLANTE – Professore nell’Università di Camerino

THOMAS WEIGEND – Professore nell’Università di Colonia (Germania)

FRANCESCO ZACCHÈ – Professore associato nell’Università di Milano “Bicocca”

## Criteria per la pubblicazione

1. Al fine di assicurare la qualità scientifica degli studi pubblicati, il Comitato di direzione di *Criminalia* si avvale del giudizio di Revisori esterni ai quali sono inviati, in forma anonima, gli scritti destinati alla pubblicazione. Ogni scritto pubblicato è stato valutato favorevolmente da due Revisori che lo hanno giudicato l'uno all'insaputa dell'altro.
2. Sono esclusi dall'anzidetto sistema di valutazione preventiva di qualità: a) gli studi già pubblicati in riviste italiane o straniere classificate in fascia A; b) gli studi dei componenti del Comitato di direzione; c) le relazioni, le comunicazioni e gli interventi a convegni; d) gli scritti non giuridici; e) le recensioni di libri e i resoconti dei convegni; f) i contributi richiesti a studiosi o esperti di comprovata competenza e pubblicati nelle rubriche intitolate "*Opinioni a confronto*", "*Tavola rotonda*" o similari.  
La pubblicazione di tutti i contributi non sottoposti al giudizio dei revisori di cui al punto 1, è comunque subordinata all'unanime parere positivo del Comitato di Direzione.
3. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro e all'approvazione unanime del Comitato di Direzione è conservata a cura della Redazione di *Criminalia*.

## Revisori

Elio R. Belfiore	Giulio Illuminati	Vania Patanè
Marta Bertolino	Gaetano Insolera	Paolo Patrono
Alberto Cadoppi	Sergio Lorusso	Massimo Pavarini
Giampaolo Demuro	Vincenzo Maiello	Davide Petrini
Alberto di Martino	Ferrando Mantovani	Carlo Piergallini
Vittorio Fanchiotti	Luca Marafioti	Tommaso Rafaraci
Giovanni Fiandaca	Enrico Marzaduri	Lucia Risicato
Giovanni Flora	Oliviero Mazza	Placido Siracusano
Luigi Foffani	Nicola Mazzacuva	Luigi Stortoni
Désirée Fondaroli	Alessandro Melchionda	Paolo Veneziani
Gabriele Fornasari	Sergio Moccia	
Roberto Guerrini	Vito Mormando	

Edizioni ETS  
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa  
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com  
Finito di stampare nel mese di settembre 2015